

Sentenza n. 4094/2019 pubbl. il 21/02/2019

RG n. 70853/2016

Repert. n. 4305/2019 del 22/02/2019

N. R.G. 70853/2016



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

IX SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 70853/2016

tra

(CON L'AVV. SOTTILE GIUSEPPE)
(E CON L'AVV. CHIODETTI GUIDO
CORSO TRIESTE, 16 ROMA;)

ATTORI

contro

(Indirizzo Telematico;)

CONVENUTA

Oggi **21 febbraio 2019** ad ore 10,25 innanzi al Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, sono comparsi: per parte attrice l'Avv. Giuseppe Sottile e per parte convenuta l'Avv. _____ in sostituzione dell'Avv. _____

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi:

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura alle ore 15.00.

Il Giudice Onorario

(Caterina Silvana Cerenzia)



Sentenza n. 4094/2019 pubbl. il 21/02/2019

RG n. 70853/2016

Repert. n. 4305/2019 del 22/02/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IX SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, Caterina Silvana Cerenzia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70853/2016 promossa da:

(CON L'AVV. SOTTILE GIUSEPPE)
(E CON L'AVV. CHIODETTI GUIDO
CORSO TRIESTE, 16 ROMA;)

contro

ATTORI

(Indirizzo Telematico;)

CONVENUTA

Oggetto: Altri contratti atipici: risarcimento da negato imbarco

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza allegato.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con sentenza n. 4094/2019 pubblicata il 21/02/2019, il Tribunale ha condannato la convenuta a risarcire i danni subiti per effetto della cancellazione del volo di andata del 23 luglio 2014 n. UX057 operato dalla compagnia aerea, oltre che per il negato imbarco del volo di ritorno del 26 agosto 2014 n. operato dalla stessa Compagnia, con conseguente condanna della società convenuta, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessivamente quantificata in euro 6.943,91, così determinata:

€ 2.400,00 per la cancellazione del volo di andata, € 2.400,00 per il negato imbarco del volo di ritorno, € 143,91 per il rimborso delle spese sostenute per i beni di prima necessità; euro 2.000,00 - quale danno morale subito dalla coppia euro 1000,00 quale danno morale subito da.

Il tutto con interessi e rivalutazione all'epoca dei fatti minorenni poi divenuto maggiorenne. Il tutto con interessi e rivalutazione

pagina 2 di 6



e spese di giudizio.

A fondamento delle proprie ragioni creditorie i signori [redacted] hanno esposto di aver acquistato, dalla [redacted] per sé e per i propri figli [redacted], i biglietti aerei di andata e ritorno da Roma Fiumicino a San Paolo del Brasile, con scalo intermedio, per entrambe le tratte, a Madrid;

di non essere riusciti a raggiungere San Paolo del Brasile, come da originario programma di viaggio in quanto, arrivati a Madrid, la [redacted] comunicava l'avvenuta cancellazione del volo di destinazione senza ulteriori informazioni;

di essere giunti a destinazione solamente il giorno seguente, con circa 12 ore di ritardo e con gravi disagi;

-Il viaggio di ritorno non aveva esito migliore: la famiglia, giunta all'aeroporto di Sao Paolo del Brasile in orario con il volo nazionale della compagnia [redacted], dopo aver imbarcato i bagagli ed essere salita sul volo [redacted] venivano accompagnata all'uscita dal personale della [redacted] con la motivazione che il volo era al completo. La famiglia poteva raggiungere la destinazione – Roma- con due giorni di ritardo rispetto a quanto previsto.

Gli attori hanno precisato che il viaggio era stato organizzato con largo anticipo allo scopo di partecipare al compleanno di un loro familiare: evento cui non avevano potuto partecipare per fatto e colpa della convenuta.

-Si è costituita la [redacted], contestando la domanda avversa, non ritenendo assolto l'onere probatorio degli attori e concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di giudizio.

A sostegno delle proprie conclusioni la convenuta ha dedotto:

-Che, in occasione del viaggio di andata, la cancellazione del volo del 23 luglio 2014 n. [redacted] sarebbe dipesa da un guasto tecnico improvviso;

Che, in occasione del viaggio di ritorno, il mancato imbarco degli attori nel volo n. [redacted] del 26 agosto 2014 da Sao Paolo a Madrid sarebbe dipeso dall'arrivo in ritardo degli odierni attori all'aeroporto di Sao Paolo del Brasile;

Le parti hanno integrato le proprie difese nei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e la causa è stata poi istruita tramite interrogatorio formale e produzione documentale.

Le domande attoree sono fondate e meritevoli di accoglimento.

Trova qui applicazione l'art.19 della Convenzione di Montréal del 1999 che specifica chiaramente che il "vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle".

Ebbene, nella vicenda processuale che qui occupa, la compagnia aerea non è riuscita a dimostrare, al di là di mere affermazioni di principio non supportate da alcun elemento probatorio, che l' inconveniente di natura tecnica riscontrati sull'aeromobile che ha determinato la cancellazione del volo potesse essere considerato eccezionale o di forza maggiore.

Simili situazioni sarebbero legate ad accadimenti che esulano dalla sfera di influenza e dall'effettivo controllo del vettore; il presunto guasto di un'apparecchiatura dell'aereo è invece attribuibile alla negligenza, incuria e imperizia della compagnia aerea; è un evento che deve essere previsto e tempestivamente risolto a garanzia dell'incolumità dei passeggeri. Precisa, infatti, la Corte di Giustizia Europea nella sentenza 22.12.2008 nel procedimento C-549/07, "i vettori aerei devono regolarmente far fronte, nell'esercizio della loro attività, a svariati problemi tecnici inevitabilmente connessi al



funzionamento di tali apparecchi. D'altronde, per evitare siffatti problemi e per prevenire incidenti che pregiudichino la sicurezza dei voli, tali apparecchi sono sottoposti a regolari controlli, particolarmente rigidi, che fanno parte delle condizioni correnti che le imprese di trasporto aereo devono osservare. Risolvere un problema tecnico causato da una carenza nella manutenzione di un apparecchio deve quindi essere considerato inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo",

In caso di passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato UE, deve farsi riferimento anche al Regolamento CE n. 261/2004, entrato in vigore in data 17/2/2005 (e dunque operante nella fattispecie). L'art. 4 del suddetto Regolamento "in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti" pone a carico del vettore aereo obblighi di sostegno (rimborso del biglietto o, a scelta del passeggero, imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, assunzione a proprio carico delle spese di trasferimento dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto inizialmente previsto) e di assistenza (rimborso delle spese di ristorazione, sistemazione in albergo e comunicazione) in virtù degli artt. 8 e 9 di detto regolamento. Ai passeggeri non imbarcati spetta comunque una compensazione pecuniaria in misura proporzionale ai chilometri della tratta aerea per la quale è stato negato l'imbarco (cfr. art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 espressamente richiamato dall'art. 4 del medesimo Regolamento).

L'art. 12 del Regolamento europeo lascia poi impregiudicati i diritti del passeggero ad un "risarcimento supplementare", prevedendo tuttavia che da quest'ultimo debba essere detratto il risarcimento concesso ai sensi del regolamento stesso. La ratio della previsione di un risarcimento forfettario contenuta nel Reg. CE 261/04 è quella di consentire al passeggero di ricevere un equo e congruo risarcimento senza dover affrontare il difficile onere di provare l'entità del danno subito. Pertanto, la possibilità di un risarcimento supplementare, ai sensi dell'art. 12, va intesa nel senso che esso potrà essere riconosciuto al passeggero quando, in concreto, egli abbia provato di aver subito un danno maggiore rispetto a quello preso in considerazione in via forfettaria dalla "compensazione pecuniaria" prevista dal Regolamento. La Corte di Giustizia ha poi precisato che "la nozione di «risarcimento supplementare», di cui all'art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo" (sent. CGCE 13.10.11 nella causa C-83/10 Aurora Sousa Rodriguez ed altri c. Air France SA).

Per quanto riguarda il negato imbarco nel volo di ritorno quanto dedotto dalla convenuta circa la mancata presentazione all'imbarco degli attori è rimasto una mera asserzione che, oltre ad essere smentita documentalmente, è anche esclusa dal fatto che i bagagli degli attori sono stati regolarmente imbarcati nel volo SAN PAOLO – MADRID delle ore 14.10, del 26 agosto 2014, circostanza rimasta del tutto pacifica e mai contestata dalla controparte.

Inoltre, dal documento depositato dalla convenuta con nota di deposito del 28 giugno 2018 e denominato "lista integrale dei check-in", risultano i nominativi della famiglia [redacted]. La Compagnia non ha ritenuto di esibire anche la lista dei passeggeri effettivamente saliti a bordo, ottemperando solo parzialmente a quanto disposto dal Giudice all'udienza del 6 marzo 2018.

Infatti la lista dei passeggeri effettivamente saliti a bordo risulta nella disponibilità della [redacted] come ammesso dal legale rappresentante della Compagnia nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 5 dicembre 2017, il quale ha anche dichiarato che la classe turistica dispone di 274 posti e che nessun posto della classe turistica risultava libero nel volo del 26 agosto 2014: lasciando tutto ciò desumere che agli attori fosse stato effettivamente negato l'imbarco perché l'aereo era al completo.



In merito all'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità si è espressa statuendo che "il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n.261/2004" (Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, (ud. 06/12/2017, dep. 23/01/2018), n.1584).

Pertanto, il passeggero che, come nel caso oggetto del presente giudizio, sia munito di prenotazione confermata per il volo in questione e si sia presentato per l'imbarco nei limiti di tempo stabiliti, allorché subisca un negato imbarco non giustificato da situazioni indipendenti dal vettore ha diritto all'assistenza, alla messa a disposizione di un altro volo in alternativa alla restituzione del prezzo nonché alla compensazione pecuniaria.

Dunque, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, nella fattispecie in esame, tale compensazione per il mancato imbarco nel volo di ritorno deve essere riconosciuta ai signori *Luca e Daniela* che hanno provveduto all'acquisto dei biglietti e alle spese per se e per i propri figli *Juan Paolo* nella misura di € 2.400,00, ossia euro 600,00 a persona, essendo, la tratta aerea interessata, superiore ai 3500 km, come previsto dall'art. 7 Reg. 261/2004/CE.

La cancellazione del volo di andata, seguita dal negato imbarco del volo di ritorno, con l'onere a carico dei *Luca e Daniela* di acquistare tutti i beni di prima necessità, essendo stati imbarcati tutti i loro bagagli sul predetto volo, hanno evidentemente cagionato una sofferenza interiore all'intera famiglia, atteso che l'ultimo figlio della coppia aveva allora pochi mesi di vita.

In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, l'art. 4 del Regolamento CE n. 261/2004, entrato in vigore in data 17/2/2005 (e dunque operante nella fattispecie) pone a carico del vettore aereo obblighi di sostegno (rimborso del biglietto o, a scelta del passeggero, imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, assunzione a proprio carico delle spese di trasferimento dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto inizialmente previsto) e di assistenza (rimborso delle spese di ristorazione, sistemazione in albergo e comunicazione) in virtù degli artt. 8 e 9 di detto regolamento. Ai passeggeri non imbarcati spetta comunque una compensazione pecuniaria in misura proporzionale ai chilometri della tratta aerea per la quale è stato negato l'imbarco (cfr. art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 espressamente richiamato dall'art. 4 del medesimo Regolamento).

L'art. 12 del Regolamento europeo lascia poi impregiudicati i diritti del passeggero ad un "risarcimento supplementare", prevedendo tuttavia che da quest'ultimo debba essere detratto il risarcimento concesso ai sensi del regolamento stesso. La ratio della previsione di un risarcimento forfettario contenuta nel Reg. CE 261/04 è quella di consentire al passeggero di ricevere un equo e congruo risarcimento senza dover affrontare il difficile onere di provare l'entità del danno subito. Pertanto, la possibilità di un risarcimento supplementare, ai sensi dell'art. 12, va intesa nel senso che esso potrà essere riconosciuto al passeggero solo quando in concreto egli abbia provato di aver subito un danno maggiore rispetto a quello preso in considerazione in via forfettaria dalla "compensazione pecuniaria" prevista dal Regolamento. La Corte di Giustizia ha poi precisato che "la nozione di «risarcimento supplementare», di cui all'art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo" (sent. CGCE 13.10.11 nella causa C-83/10).

ed altri c. *Alitalia*).



Venendo alla fattispecie in esame risulta incontestata l'avvenuta cancellazione del volo di andata all'aeroporto di Madrid; risulta documentato l'inserimento nella lista passeggeri del volo di ritorno della famiglia [redacted] e l'imbarco delle valigie della famiglia; secondo la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società convenuta, il volo del 26 agosto 2014, classe turistica è decollato al completo: verosimilmente agli attori è stato negato l'accesso, in quanto il vettore aereo aveva nelle more provveduto ad imbarcare gli utenti in lista di attesa.

Si deve, quindi, ritenere accertato che la compagnia aerea qui convenuta abbia accettato delle prenotazioni in eccesso rispetto ai posti effettivamente disponibili, realizzando la pratica commerciale del c.d. overbooking, alla quale è certamente applicabile la disciplina sopra menzionata prevista dall'art. 4 del Regolamento CE n. 261/2004 per il caso di negato imbarco di passeggeri non consenzienti.

La domanda attorea deve essere pertanto integralmente accolta.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- in totale accoglimento della domanda attrice condanna la società [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. I [redacted], nella misura del 50% ciascuno, della somma di euro 6.943,91, di cui € 2.400,00 per la cancellazione del volo di andata, € 2.400,00 per il negato imbarco del volo di ritorno, € 143,91 per il rimborso delle spese sostenute per i beni di prima necessità ed euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale subito, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. [redacted] della somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
- condanna la società [redacted], a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.835,00 oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., facente parte del verbale di udienza del 21 febbraio 2019, chiuso alle ore 15,10

Roma, 21/02/2019

Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia)

